

Circolare n. 252

Firenze, Marzo 2023
Prot. 70 FF/S/eb

Alle Imprese Iscritte
Loro Indirizzo

Agli Studi di consulenza
Loro Indirizzo

OGGETTO: E.V.R. - ACCORDO PARTI SOCIALI TERRITORIALI 27/03/2023

Con la presente siamo ad allegare:

- Accordo territoriale del 27/03/2023 sull'EVR
- Estratto del Contratto provinciale di lavoro del 22/06/2022 riguardante l'EVR.

La corresponsione dell'EVR dovrà avvenire a decorrere dal mese di aprile 2023.


I parametri aziendali da confrontare sono riportati nell'estratto del contratto provinciale di lavoro.

Cordiali saluti

IL VICE PRESIDENTE
(Stefano Tesi)



IL PRESIDENTE
(Francesca Viviani)



VERBALE DI ACCORDO
(verifica EVR)

Il giorno 27 marzo 2023 presso la sede di ANCE Firenze, si sono incontrati:

- Ance Firenze rappresentata dal Presidente Pierluigi Banchetti con l'intervento della Commissione Sindacale composta da Boris Baldini, Giovanni Calamandrei, Fabio Falciani e Riccardo Spagnoli;
- la FeNEAL-UIL Firenze, FILCA-CISL Firenze e FILLEA-CGIL Firenze, rispettivamente nelle persone di Luca Vomero, Stefano Tesi e Marco Carletti.

Con riferimento all'accordo 22/6/2022, con il quale è stato rinnovato il contratto integrativo di lavoro valevole per la Città Metropolitana di Firenze, le parti si sono incontrate per la verifica degli indicatori territoriali e la conseguente determinazione a livello territoriale dell'EVR 2022, da corrispondere a consuntivo nell'anno 2023, ai sensi delle disposizioni del CCNL 3/3/2022 per i dipendenti delle imprese edili ed affini e dell'integrativo territoriale 22/6/2022.

La verifica degli indicatori territoriali è stata effettuata raffrontando il triennio 2022/2021/2020 sul triennio 2021/2020/2019. I risultati di tale raffronto sono riportati nella tabella seguente.

INDICATORE	2022	2021	2020	2021	2020	2019	VARIAZIONE % 2022/2021/2020 su 2021/2020/2019
numero operai iscritti in Cassa Edile <u>media triennale</u>		11.406			10.688		6,72%
ore denunciate in Cassa Edile <u>media triennale</u>		11.105.960			10.071.310		10,27%
monte salari denunciato in Cassa Edile <u>media triennale</u>		123.509.623			110.654.287		11,62%
Lavoratori formati corso 16 ore in SPE <u>media triennale</u>		261			184		41,84%

Come risulta dalla tabella sopra riportata, l'andamento di tutti gli indicatori territoriali evidenzia un segno positivo.

he

A seguito pertanto degli esiti della verifica in sede territoriale, ai sensi di quanto previsto ed indicato nell'art. 38 CCNL vigente e nel contratto integrativo 22/6/2022, ne consegue che l'EVR determinato a livello territoriale - tenuto conto delle specifiche incidenze ponderali in termini percentuali concordate, ovvero 25% per ciascuno di 4 indicatori - è pari al 100% della misura piena convenuta, ovvero del 4% da calcolarsi sui minimi di paga base in vigore al 1/3/2022.

Determinata la percentuale a livello territoriale (4%), ogni impresa procederà, come da CCNL vigente e da accordo territoriale 22/6/2022, al calcolo dei due parametri aziendali individuati nelle intese confrontando tali parametri dell'ultimo triennio aziendale di riferimento secondo le medesime modalità temporali sopra esposte per il calcolo territoriale (triennio 2022/2021/2020 sul triennio 2021/2020/2019).

Nell'allegato 1 è riportata la tabella con i valori mensili dell'EVR nelle varie ipotesi della verifica aziendale: con 2 parametri aziendali positivi, con 1 parametro aziendale positivo, con nessun parametro aziendale positivo.


Qualora dal confronto dei parametri aziendali dovessero risultare per l'impresa uno o due parametri negativi, la stessa renderà entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo un'autodichiarazione sul non raggiungimento di uno o entrambi i parametri aziendali secondo il fac-simile di cui all'allegato 2.

Gli importi dell'EVR erogabile saranno corrisposti dalle imprese, con le modalità previste dal CCNL e dall'accordo territoriale 22/6/2022, con decorrenza dal mese di aprile 2023 per un massimo di 12 mesi.


In merito alla determinazione dell'EVR ed alle relative procedure e modalità, si richiama integralmente quanto previsto e concordato nei predetti accordi sindacali nazionale e territoriale.

Letto, approvato e sottoscritto.

ANCE FIRENZE



FeNEAL-UIL



EILCA-CISL



FILLEA-CGIL



[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Allegato 1

[Handwritten signature]

LIVELLO	PAGA BASE 01/03/22	EVR TERRITORIALE		EVR DETERMINATO A LIVELLO AZIENDALE		
		EVR Misura piena 4% minimi 01/03/22	EVR determinato a livello territoriale (100% misura piena)	con 2 parametri aziendali positivi 100% come da verifica territoriale	con 1 parametro aziendale positivo % calcolata come da art.38 CCNL	con nessun parametro positivo
VII Q	1894,71	75,79	75,79	75,79	26,53	0
VII	1894,71	75,79	75,79	75,79	26,53	0
VI	1705,23	68,21	68,21	68,21	23,87	0
V	1421,02	56,84	56,84	56,84	19,89	0
IV	1326,31	53,05	53,05	53,05	18,57	0
III	1231,56	49,26	49,26	49,26	17,24	0
III	1108,41	44,34	44,34	44,34	15,52	0
I	947,36	37,89	37,89	37,89	13,26	0

ALLEGATO 2

FAC-SIMILE AUTODICHIARAZIONE

(carta intestata dell'azienda)

Luogo e data

- Spett. ANCE Firenze
Via Valfonda, 9
50123 Firenze

- Spett. Cassa Edile Firenze
Via Lorenzo il Magnifico, 8
50129 Firenze

- Spett. RSA o RSU
c/o Sede dell'Impresa (*)

Oggetto: Autodichiarazione per l'anno 2022 di non raggiungimento di almeno uno dei parametri aziendali.

La scrivente impresa dichiara che, nel triennio di riferimento previsto dall'articolo "Elemento Variabile della Retribuzione – EVR" del accordo territoriale 22/06/22 valevole per la Città Metropolitana di Firenze (triennio 2022/2021/2020 rapportato al triennio 2021/2020/2019) non ha raggiunto il/i seguente/i parametro/i:

ore denunciate in Cassa Edile (o per le imprese con soli impiegati ore lavorate, così come registrate sul Libro Unico del Lavoro).

volume d'affari IVA così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA dell'impresa stessa presentate alla scadenza prevista per legge.

A comprova di quanto precede, allega copia della documentazione relativa ai trienni di riferimento.

(nel caso di un parametro negativo si riporta)

Conseguentemente, nell'anno 2023 l'impresa erogherà l'EVR nella misura ridotta pari al 22,50% della misura piena prevista dalla contrattazione collettiva.

(oppure nel caso di due parametri negativi si riporta)

Conseguentemente, nell'anno 2023 l'impresa non erogherà l'EVR.


La presente autodichiarazione è effettuata ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalle disposizioni contrattuali, anche ai fini dell'eventuale attivazione del confronto con le Organizzazioni sindacali.

Distinti saluti.

Timbro e firma del legale rappresentante



(*) Solo se in azienda sono presenti la RSA o la RSU



E.V.R. (elemento variabile della retribuzione)

Apposito estratto sarà oggetto di deposito presso il competente ITL

In applicazione di quanto stabilito dagli art. 38 del CCNL del 01/07/2018 nella città metropolitana di Firenze viene confermato l'istituto dell' EVR riconosciuto nella misura del 4% da calcolarsi sui minimi di paga base in vigore dal 3/3/22 L'EVR, in quanto salario variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore, sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e non avrà incidenza sui singoli Istituti retributivi previsti da norme di Legge e di Contratto, ivi compreso il TFR.

Al fine della determinazione annuale dell'EVR sono utilizzati i seguenti parametri :

- Numero dei Lavoratori iscritti alla Cassa Edile : 25%
- Monte salari denunciato in Cassa Edile di Firenze : 25%
- Ore denunciate alla Cassa Edile di Firenze : 25%
- Numero di ore – allievo "16 ore" primo ingresso 25%

Le PP.SS. si incontreranno entro il 31 Gennaio di ogni anno per la verifica dei parametri su base triennale, effettuando la comparazione dell'ultimo triennio di riferimento (2022,2021,2020) con quello immediatamente precedente (2021,2020,2019).

Al fine della determinazione dell'EVR, qualora dovessero risultare due dei suddetti parametri pari o positivi, l'EVR sarà comunque riconosciuto nella misura del 30% dello stesso, nella misura del 4%; nell'ipotesi in cui la somma delle incidenze ponderali dei suddetti due parametri risultasse superiore al 30%, l'EVR sarà riconosciuto nella misura derivante da tale somma. Nell'ipotesi di almeno tre parametri positivi, l'EVR sarà riconosciuto nella misura derivante dalla somma delle singole incidenze ponderali, sino al 100% dell'EVR.

Determinata la percentuale a livello territoriale, al livello aziendale ogni impresa procederà al calcolo dei seguenti due parametri aziendali :

- Ore denunciate in Cassa Edile di Firenze, secondo le modalità di cui sopra;
- Volume d'affari IVA, così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA dell'impresa stessa, presentate alla scadenza prevista per legge.

In tale calcolo si dovrà tenere conto dei suddetti indicatori con riferimento all'azienda nel suo complesso, al di là delle singole unità produttive eventualmente dislocate nei territori.

Qualora gli indicatori aziendali risultino pari o positivi, l'azienda provvederà ad erogare l'EVR nella misura stabilita a livello provinciale.

Qualora entrambi i parametri a livello aziendale risultassero negativi, l'EVR non sarà erogato.

Qualora solo uno dei suddetti parametri aziendali risulti negativo, l'azienda dovrà erogare l'EVR secondo quanto previsto dal CCNL vigente.

Nei casi previsti negli ultimi due capoversi, l'azienda dovrà attivare entro il mese di Gennaio la procedura prevista dal CCNL:

Le imprese di nuova costituzione dovranno erogare l'EVR nella misura del 6%.

L'erogazione dell'EVR per impiegati e operai sarà mensile, per periodi di lavoro ordinario effettivamente prestato per un massimo di 12 mesi.

